



UOC Servizi Didattici

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale del 10 dicembre 2011, n. 34, Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria;
- VISTA** la Convenzione prot. 9499 del 6 aprile 2016, sottoscritta tra la Regione Calabria e l'Unical, disciplinante i rapporti tra i due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell'Università della Calabria;
- VISTA** la Legge 30 marzo 1971 n. 118, art.30 "Esenzione delle tasse scolastiche ed universitarie";
- VISTO** il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 relativo alla "disciplina dell'imposta di bollo";
- VISTO** il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" ed in particolare l'art.18 comma 8 e l'art. 9;
- VISTO** il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari";
- VISTO** il D.P.C.M. 9 aprile 2001, "uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- VISTO** il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)"; e l'art. 2-sexies del D.L. n. 42 del 29.03.2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 26.05.2016;
- VISTO** il D.M. MIUR 29 dicembre 2017 n.1047, "Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l'orientamento)";
- VISTA** la Legge 30 luglio 2002 n°189 art. 26 che regolamenta l'accesso ai corsi delle università per gli studenti internazionali;
- VISTA** la Legge di Bilancio 2017 dell'11 dicembre 2016, n.232 Articolo 1, commi 252-267;
- VISTA** la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 c. 121;
- VISTO** il D.M. MIUR del 10 agosto 2017 n. 616, art. 4 c. 2;
- VISTO** il D.M. MIUR 03 maggio 2018 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019;



## UOC Servizi Didattici

- VISTO** il D.M. MIUR n°248/2018, con il quale è stata determinata la Tassa per il Diritto allo studio per l'Università della Calabria per l'a.a. 2018/19;
- TENUTO CONTO** delle osservazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 22/06/2018;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 22/06/2018;
- RITENUTO** necessario e urgente procedere alla pubblicazione delle Disposizioni relative a Tasse Universitarie, Contributi ed Esoneri A.A. 2018/19;

## DECRETA

### **Art.1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'importo di tasse e contributi dovuti per l'anno accademico 2018/2019 dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e ai corsi singoli e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.

### **Art.2 Premessa**

Lo studente che si iscrive all'Università della Calabria versa un contributo annuale partecipando ai costi per la didattica e per i servizi in misura proporzionale alla capacità economica del proprio nucleo familiare.

#### **L'unico documento valido per la certificazione del reddito è:**

Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, rilasciato dall'INPS.

Lo studente straniero o italiano residente all'estero può ottenere la graduazione del contributo universitario e della tassa regionale presentando l'ISEE-U parificato.

#### **In assenza di certificazione del reddito lo studente è sottoposto a tassazione massima.**

Il contributo annuale a carico degli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art.1, comma 252, della L. 11.12.2016, n. 232, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.

**Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse, secondo le scadenze previste dal successivo art.5, non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire di servizi, né ottenere il rilascio di certificati o titoli.**

### **Art.3 Definizioni**

Nel presente documento saranno utilizzati i seguenti acronimi

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>DSU</b>     | = Tassa regionale per il diritto allo studio  |
| <b>CA</b>      | = Contributo Annuale onnicomprensivo  |
| <b>ISEEDSU</b> | = Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, rilasciato dall'INPS. |



UOC Servizi Didattici

## Art.4 Composizione della contribuzione

La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:

a) **Imposta di bollo**

€ 16,00 dovuta dalla totalità degli studenti

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.

b) **Assicurazione**

€0,50 dovuta dalla totalità degli studenti

c) **Tassa regionale per il diritto allo studio (DSU)**

La tassa per il diritto allo studio (DSU), di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8, per l'a.a. 2018/2019 è determinata in funzione della condizione di reddito dello studente misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEDSU)

d) **Contributo onnicomprensivo annuale (CA)**

Il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo quanto previsto dall'art.7 del presente regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEEDSU (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n.159 del 05.12.2013), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario; è dovuto, secondo i commi 257 e 258 dell'art.1 della L. 11.12.2016, n. 232, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri indicati al successivo art. 9 del presente regolamento.

e) Per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è previsto un **contributo aggiuntivo** pari a

$(ISEEDSU-15.000)/5$

Il valore di tale incremento non potrà essere, comunque, superiore a 2.000 euro.

Le modalità di corresponsione di tale contributo aggiuntivo saranno specificate nel relativo bando di ammissione.

## Art.5 Rate e scadenze

### PRIMA RATA - ISCRIZIONE anni successivi al primo

**Scadenza: 15/09/2018**

**Importo: € 16,50**

così determinato, indipendentemente dalla condizione economica dello studente:

bollo €16,00

assicurazione € 0,50

Il pagamento della prima rata formalizza l'iscrizione all'anno accademico, tutte le rate successive sono dovute, a meno di indicazioni diverse espressamente previste nel presente bando.



UOC Servizi Didattici

La formalizzazione di questa iscrizione implica, per lo studente laureando, il conseguimento del titolo nell'a.a. 2018/2019.

Oltre la scadenza ordinaria del 15 settembre, è possibile effettuare l'iscrizione in ritardo entro il:

- **31 ottobre 2018**, con il pagamento di un contributo di € 20,00 per ritardata iscrizione;
- **successivamente**, con il pagamento di un contributo di € 40,00 per ritardata iscrizione.

**Per i laureandi vedi art.12. Conseguimento titolo**

## **PRIMA RATA - IMMATRICOLAZIONE**

**Importo: € 16,50**

così determinato, indipendentemente dalla condizione economica dello studente:

bollo €16,00

assicurazione € 0,50

Il pagamento della prima rata, **entro i termini previsti dal relativo bando di ammissione**, formalizza l'immatricolazione all'Università della Calabria, tutte le rate successive sono dovute, a meno di indicazioni diverse espressamente previste nel presente regolamento.

## **SECONDA RATA**

**Scadenza: 30/11/2018**

**Importo: DSU 140€ (se dovuta) + 1/3 del CA**

## **TERZA RATA**

**Scadenza: 28/02/2019**

**Importo: 1/3 del CA + conguaglio DSU + altri eventuali contributi per ritardata iscrizione, o per ritardata presentazione ISEE**

## **QUARTA RATA**

**Scadenza: 31/05/2019**

**Importo: 1/3 del CA**

In caso di inosservanza delle suesposte scadenze, è dovuta una penalità di mora, calcolata in misura proporzionale alla quota di CA presente nella rata scaduta e non pagata, nei seguenti termini:

- 5% fino a 30 giorni di ritardato pagamento;
- 10% da 31 a 60 giorni di ritardato pagamento;
- 15% oltre i 60 giorni di ritardato pagamento.



## UOC Servizi Didattici

### Art.6 Modalità di pagamento

Ad eccezione della prima rata che va corrisposta utilizzando la procedura on-line disponibile nell'area personale dello studente sul sistema informatico ESSE3, il pagamento delle altre tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini MAV predisposti dall'Università della Calabria, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare. Il MAV è scaricato a cura dello studente nell'area personale sul sistema informatico ESSE3. La quietanza di pagamento non deve essere consegnata poiché verrà acquisita automaticamente.

### Art.7 Importi DSU e CA

#### DSU

La tassa per il diritto allo studio (DSU), di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8, per l'a.a. 2018/2019 con DM 248/2018 è determinata dalla seguente modulazione che tiene conto della condizione di reddito dello studente misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEDSU):

- Euro 140,00 per ISEEDSU non superiore ad € 23.253,00
- Euro 160,00 per ISEEDSU compreso tra € 23.253,01 ed € 46.505,99
- Euro 200,00 per ISEEDSU pari o superiore ad € 46.506,00.

#### CA

L'importo della CA è così determinato:

| ISEEDSU                   | Studenti in corso e primo anno fuori corso     |   | Studenti oltre il primo anno fuori corso               |   |
|---------------------------|--|---|--|---|
|                           | Con requisiti di CFU                           | Senza requisiti di CFU                                | Con requisiti di CFU                                   | Senza requisiti di CFU                                |
|                           | A  | B   | C  | D   |
| ISEEDSU ≤ 15.000          | 0  | F (ISEEDSU)   | 0,072 × (ISEEDSU-13.000),<br>con valore minimo 200     | 1,07 × F(ISEEDSU),<br>fino al valore massimo<br>2.250 |
| 15.000 < ISEEDSU ≤ 30.000 | 0,07 × (ISEEDSU-13.000)                        |   |  |   |
| ISEEDSU > 30.000          | F(ISEEDSU),<br>fino al valore massimo<br>2.000 | 1,02 × F(ISEEDSU),<br>fino al valore massimo<br>2.150 | 1,025 × F(ISEEDSU),<br>fino al valore massimo<br>2.200 |   |

con  $F(\text{ISEEDSU}) = 230 + 602,70202 * (2,718281^{(0,000032 * \text{ISEEDSU})} - 1)$

e con le fasce **A**, **B**, **C** e **D** così determinate:

**A** = Studente iscritto al primo anno accademico; *oppure* Studente iscritto al secondo anno accademico che ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; *oppure* Studente iscritto ad anni successivi al primo, fino al primo anno fuori corso, che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.



## UOC Servizi Didattici

**B** = Studente iscritto al secondo anno accademico che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; *oppure* Studente iscritto ad anni successivi al primo, fino al primo fuori corso, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.

**C** = Studente iscritto oltre il primo anno fuori corso che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.

**D** = Studente iscritto oltre il primo anno fuori corso che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente.

Studente iscritto ad un corso di studio ante-riforma

## **Tabella di riferimento con gli importi di CA per fasce di reddito disponibile nell'Allegato n°2.**

### **Art.8 Determinazione del reddito per il calcolo delle tasse**

Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica dello studente è rilevata dall'ISEEDSU.

Per lo studente Straniero è rilevata dall'ISEE parificato (vedi allegato n°3)

L'Attestazione relativa all'ISEEDSU viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta dello studente o per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) o altro Ente autorizzato.

Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'**indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario**.

L'Università acquisirà direttamente dalla banca dati INPS i dati relativi all'ISEEDSU.

L'Università non richiederà allo studente alcuna autocertificazione dei redditi e del patrimonio, né la presentazione di documenti attestanti la situazione economica e patrimoniale.

**La richiesta di attestazione ISEEDSU dovrà essere presentata all'INPS entro il 30/09/2018; a tal fine, farà fede la data di presentazione della richiesta.**

**Qualora lo studente non presenti richiesta all'INPS per il rilascio dell'attestazione dell'ISEEDSU sarà assoggettato al pagamento del valore massimo della DSU e del CA.**

In caso di richiesta di attestazione ISEEDSU presentata all'INPS dopo il 30/09/2018, ma entro la data del 31/12/2018, lo studente potrà richiedere il ricalcolo del CA in base al proprio reddito, pagando, oltre al contributo dovuto, una sanzione pari ad € 50,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Se, invece, la richiesta di attestazione ISEEDSU è presentata all'INPS dopo il 31/12/2018, ma entro la data del 31/01/2019, la sanzione sarà di € 400,00.

Oltre il 31/01/2019 non sarà più possibile presentare richiesta di attestazione ISEEDSU e lo studente sarà assoggettato al pagamento del valore massimo della DSU e del CA.



UOC Servizi Didattici

**L'istanza di ricalcolo per tardiva richiesta dell'attestazione ISEEDSU dovrà essere presentata all'Università improrogabilmente entro il 5 febbraio 2019; in mancanza, lo studente pagherà il valore massimo della DSU e del CA.**

Gli studenti che si iscrivono per trasferimento, abbreviazione di corso, immatricolazione a Corso di Laurea Magistrale, possono richiedere il calcolo della Contribuzione Annuale sulla base della propria attestazione ISEEDSU, a condizione che la stessa abbia data di presentazione entro i 15 giorni solari successivi alla data della comunicazione di accettazione dell'iscrizione da parte dell'Ateneo (per il Corso di Laurea Magistrale fa fede la data di pubblicazione della graduatoria).

## **Art.9 Esoneri e riduzioni**

**Esoneri e riduzioni non sono cumulabili.**

**9.1 È esonerato totalmente** dal pagamento del **CA** lo studente che soddisfa **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- a) appartiene ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEEDSU**), valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sia inferiore o uguale a **15.000 euro**;
- b) è iscritto all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla **durata normale del corso di studio, aumentata di uno**;
- c) nel caso di iscrizione al **secondo anno** accademico, ha conseguito **almeno 10 crediti** formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad **anni successivi**, ha conseguito **almeno 25 CFU** nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell'esonero, gli **studenti iscritti al primo anno** accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEEDSU.

**9.2 È esonerato totalmente** dal pagamento del **CA e della DSU** lo studente idoneo (beneficiario o non beneficiario) alla borsa di studio.

Lo studente risultato idoneo, beneficiario e non beneficiario, al concorso per la borsa di studio del Centro Residenziale paga il 50% del CA dovuto, se si laurea nel secondo semestre del primo anno successivo alla durata legale del corso di studio.

**9.3 È esonerato totalmente** dal pagamento del **CA e della DSU** lo studente che rientra nelle fattispecie considerate:

- a. dall'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012: (vedi allegato n°1)
- b. dall'art. 30 legge 30 marzo 1971 n. 118, (vedi allegato n°1) che appartiene a famiglia di disagiata condizione economica con ISEEDSU
- c. studente straniero, secondo quanto definito dall'art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo.

**9.4 È esonerato** dal pagamento della quarta rata lo studente vincitore di medaglia d'oro ai campionati nazionali universitari nel corso dell'anno accademico 2018/19



UOC Servizi Didattici

**9.5 È esonerato dal pagamento della DSU e del 50% del CA lo studente con disabilità compresa tra il 40% e il 65%**, tale esonero si applica allo studente per un numero di anni pari al numero di anni della durata normale del corso di studi +1.

**9.6 Esonero per nucleo familiare:** i componenti dello stesso nucleo familiare iscritti per l'a.a. 2018/2019 all'Università della Calabria, hanno diritto ad una riduzione del 25% del CA, per ogni componente del nucleo, solo nel caso in cui nessun componente del nucleo usufruisca di altri esoneri e tutti i componenti siano in regola col pagamento delle tasse. L'esonero viene accreditato sull'ultima rata.

Questo tipo di esonero deve essere richiesto entro e non oltre il 5 febbraio 2019 dall'interessato solo nel caso in cui si tratti di nucleo familiare che si assoggetta al pagamento del massimo di CA, non presentando attestazione ISEEDSU, negli altri casi è applicato automaticamente.

## **9.7 Studente iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca:**

Paga assicurazione e DSU.

### **Art.10 Seconda rata anni precedenti**

Lo studente che deve regolarizzare la sua situazione tasse per anni accademici precedenti all'a.a.2017/18 paga euro 120 a copertura della seconda rata.

### **Art.11 Rinuncia agli studi**

Lo studente che presenta domanda di rinuncia agli studi deve essere in regola col pagamento delle tasse, versando sia la tassa di rinuncia che le tasse dovute, come di seguito indicato:

#### TASSA DI RINUNCIA:

- euro 100,00 se la domanda è presentata entro il 15/10/2018
- euro 200,00 se la domanda è presentata dopo il 15/10/2018

#### TASSE DOVUTE:

Per gli iscritti all'a.a. 2018/2019:

- fino al 30/11 è dovuta la II rata
- dall'1/12 al 28/02 è dovuta la III rata
- dal 1 marzo è dovuta anche la IV rata

Per gli iscritti all'anno accademico 2017/2018 è dovuta l'intera corresponsione delle tasse, compresa l'eventuale penalità di mora, secondo le disposizioni del bando tasse emanato con DR n. 908 del 14/07/2017.

Per gli iscritti agli anni accademici precedenti al 2017/2018 vedi art. 10.

Dopo la presentazione della domanda in bollo con i relativi allegati e il pagamento delle tasse dovute, sarà emesso il documento per il pagamento della tassa di rinuncia, con scadenza 6 giorni lavorativi dalla data di emissione.

Si intende perfezionata una domanda per la quale è stato effettuato il pagamento di TUTTI gli importi dovuti, in caso contrario la carriera resterà attiva e la tassa di rinuncia avrà valore di tassa per attività amministrativa non perfezionata.





## UOC Servizi Didattici

Potrà in ogni caso essere ripresentata la domanda, assoggettandosi alle regole del presente articolo.

### **Art.12 Conseguimento titolo**

Lo studente che è nelle condizioni di conseguire il titolo nell'a.a. 2017/2018 non deve iscriversi all'a.a. 2018/2019.

Le condizioni per conseguire il titolo nell'a.a. 2017/2018 sono:

- aver terminato gli esami in una delle sessioni dell'a.a. 2017/2018;
- laurearsi entro il 30 aprile 2019.

Lo studente che è nelle condizioni di conseguire il titolo nell'a.a. 2017/2018 e non effettua l'iscrizione all'a.a. 2018/2019, deve:

- presentare all'Università, entro il 15/09/2018, apposita istanza di esonero dal pagamento delle tasse;
- richiedere all'INPS, entro il 31/12/2018, il rilascio dell'attestazione ISEEDSU.

In caso di mancato conseguimento del titolo, lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione, procedendo al pagamento delle tasse dovute nei seguenti termini:

- I, II e III rata, entro il 31 maggio 2019;
- IV rata, entro il 30 giugno 2019.

L'importo delle tasse dovute sarà calcolato sulla base dei dati dell'ISEEDSU, che l'Università acquisirà direttamente dall'INPS.

In caso di mancata presentazione della richiesta di rilascio dell'attestazione ISEEDSU, l'importo delle tasse dovute sarà quello massimo.

Lo studente che, non essendo nelle condizioni di cui all'ipotesi precedente, consegnerà il titolo entro il 28/02/2019, dovrà iscriversi all'a.a. 2018/2019, pagando le tasse dovute nei seguenti termini:

- I rata, entro il 15/09/2018;
- II e III rata entro il 28/02/2019.

In caso di conseguimento della laurea dopo il 28/02/2019, sarà dovuto anche il pagamento della IV rata, che andrà corrisposta entro il 31/05/2019, o, se precedente, entro la data fissata dai termini per il conseguimento del titolo.

Rimane fermo l'onere di richiedere all'INPS il rilascio dell'attestazione ISEEDSU secondo quanto prescritto dal precedente art.8.

### **Art.13 Sospensione temporanea degli studi**

Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per effettuare l'iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, a un corso di master, a un corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA/FIT), a una scuola Allievi dell'Arma o per maternità o per gravi patologie debitamente certificate.

Lo studente può chiedere entro il 15 ottobre 2018 la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, comunque non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.



### **Art.14 Interruzione programmata**

Lo studente può richiedere un'interruzione programmata degli studi pagando euro 100,00 per ogni anno accademico. L'interruzione può essere richiesta, al più per due volte, per periodi di almeno un anno accademico e non più lunghi della durata del corso degli studi. La richiesta deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2018. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione della tassa di euro 100,00 ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato.

### **Art.15 Ricognizione**

Paga euro 120,00 per ogni anno di mancata iscrizione lo studente che intende ricongiungere la carriera ed iscriversi all'a.a. 2018/2019. Per l'iscrizione all'a.a. 2018/2019 vedi art. 5 "PRIMA RATA - ISCRIZIONE anni successivi al primo.

### **Art.16 Trasferimento in uscita**

Lo studente che si trasferisce presso altro Ateneo deve essere in regola con il pagamento delle tasse.

- fino al 30/11 è dovuta la II rata,
- dall'1/12 al 28/02 la III rata,
- dal 1/3 è dovuta anche la IV rata,

A tale importo si somma l'importo di euro 100,00 come tassa di trasferimento.

### **Art.17 Carta docente**

I beneficiari della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche" (c.d. Carta docente), ai sensi della Legge 107/2016 (Buona Scuola), potranno utilizzarla per il pagamento della contribuzione studentesca.

### **Art.18 Iscrizione ai corsi singoli**

Per l'iscrizione ai corsi singoli il costo è di euro 15 per ogni CFU; per gli studenti di cui all'art 9.3 si applicano le stesse disposizioni valide per l'iscrizione all'anno accademico.

### **Art.19 Studente internazionale**

Lo studente internazionale non idoneo alla borsa di studio paga:

- se indicato, quanto previsto dalla convenzione;
- in assenza di indicazioni esplicite sulla convenzione paga in base all'attestazione ISEE parificato (vedi allegato n°3),
- nel caso in cui l'attestazione ISEE parificata non sia disponibile può richiedere l'applicazione di una tassa forfettaria pari ad euro **700€** a titolo di contributo unico, da corrispondere in rate per come previsto all'art. 5.
- **Paga solo 16,50 €** lo studente internazionale beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.



## UOC Servizi Didattici

- **Paga solo 16,50 €** lo studente internazionale proveniente da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto del MIUR che recepisce le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, e successive modifiche, in base al quale, per tali studenti, "la valutazione della condizione economica e' effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale". L'esonero di cui trattasi e' da estendere a tutta la durata legale del Corso di Studio triennale e Magistrale, con una possibile estensione di un anno, condizionata al possesso del seguente numero di crediti alla data del 31 dicembre successivo all'ultimo anno di corso:
  - - Corso di Laurea Triennale: 130 CFU;
  - - Corso di Laurea Magistrale: 72 CFU;
  - - Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: 216 CFU

### **Art.20 Iscrizione a tempo parziale**

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto della compilazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi al primo, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla verifica dell'offerta di un percorso formativo specifico del corso di studi scelto.

Lo studente a tempo parziale è tenuto a pagare:

- **Imposta di bollo**
- **Assicurazione**
- **Tassa regionale per il diritto allo studio (DSU)**
- **Contributo onnicomprensivo annuale (CA) nella misura del 50%**

### **Art. 21 Scelta su corso di studio**

Il candidato che risulta vincitore nella prima graduatoria definitiva su più corsi di studio, su diversi bandi di ammissione, che abbia già effettuato l'immatricolazione su uno di questi, può richiedere di immatricolarsi sull'altro, senza effettuare rinuncia agli studi pagando solo 16€ quale imposta di bollo

### **Art.22 Importi per studenti fuori corso**

Si intende per studente fuori corso lo studente che amministrativamente risulta essere iscritto come "fuori corso" indipendentemente dal numero di anni dal quale è iscritto al sistema universitario.

L'importo da corrispondere, in funzione del numero di anni di fuori corso, è specificato all'art.7

### **Art.23 Prestazioni d'ufficio a richiesta individuale dello studente**

Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette alle seguenti disposizioni:



## UOC Servizi Didattici

| DESCRIZIONE   | IMPORTI in Euro            |
|---|----------------------------|
| Tassa di ricognizione per ogni anno di mancata iscrizione   | 120,00                     |
| Tassa di rilascio pergamena di laurea   | 50,00 comprensiva di bollo |
| Tassa di rilascio pergamena di dottorato  | 50,00 comprensiva di bollo |
| Tassa duplicato tesserino universitario   | 6,00                       |
| Tassa di trasferimento verso altre università   | 100,00                     |
| Tassa di rinuncia entro il 15/10  | 100,00                     |
| Tassa di rinuncia dopo il 15/10   | 200,00                     |
| Tassa di interruzione programmata   | 100,00                     |
| Tassa di passaggio tra corsi di studio interni all'ateneo (anche nell'ambito dello stesso dipartimento) | 50,00                      |
| Bollo su istanze  | 16,00                      |

**Art.24 Rimborsi**

Ha diritto al rimborso lo studente:

- che consegua il titolo di studio entro il 31 ottobre 2019, in un numero di anni pari a quelli previsti nel piano di studio ufficiale, per un importo pari alla CA. Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera;
- in regola con la carriera che acquisisce entro il 31 ottobre 2019 tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi, ad eccezione della prova finale, per un importo pari al 50% della CA. Il beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera;

Hanno diritto al rimborso d'ufficio gli studenti afferenti a Corsi di laurea di particolare interesse nazionale, secondo i requisiti e le modalità previste dal DM 1047 29 dicembre 2017, art.4.

**Art.25 Verifiche**

L'Università si riserva di verificare i dati prodotti in autocertificazione e le Attestazioni ISEE che presentino difformità.

**Art.26 Responsabile del procedimento**

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: [servizididattici@unical.it](mailto:servizididattici@unical.it)

**Art.27 Trattamento dati personali**

Relativamente al trattamento dei dati personali, sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del **Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**, al riguardo si rinvia all'informativa ex art. 13 RGPD riportata in Appendice A.



UOC Servizi Didattici

La Referente per la protezione dei dati è la Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici dell'Università della Calabria.

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Sergio Niger, email: [rpd@unical.it](mailto:rpd@unical.it).

**IL RETTORE**  
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)



## APPENDICE A

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nell'Università della Calabria.

**Titolare del trattamento dei dati:** Università della Calabria.

**Referente per la protezione dei dati:** Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici dell'Università della Calabria.

**Responsabile della protezione dei dati:** Avv. Sergio Niger, email: [rpd@unical.it](mailto:rpd@unical.it).

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest'ultima fase, all'atto dell'iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

### **Modalità del trattamento e soggetti interessati**

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

La determinazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza).

Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università della Calabria.



## UOC Servizi Didattici

Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

### **Diritti dell'interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.

Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all'Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente l'informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci.

Un'**informativa** con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo <http://www.unical.it/privacy>



UOC Servizi Didattici

## **ALLEGATO n.1- riferimenti normativi per graduazione contributi ed esenzioni**

### Art. 9 D.lgs. 29/03/2012 n. 68

(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di





## UOC Servizi Didattici

studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

Note all'art. 9: - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 è il seguente: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

### Art. 30 Legge 30/03/1971 n. 118

(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.



UOC Servizi Didattici

**ALLEGATO n.2 – tabella esemplificativa importi per fasce di reddito**

| ISEE     | Studenti in corso e primo anno fuori corso |                        | Studenti oltre il primo anno fuori corso |                        |
|----------|--|------------------------|--|------------------------|
|          | Con requisiti di CFU                       | Senza requisiti di CFU | Con requisiti di CFU                     | Senza requisiti di CFU |
|          | A  | B                      | C  | D                      |
| € 0      | € 0  | € 230                  | € 200                                    | € 246                  |
| € 1.000  | € 0  | € 250                  | € 200                                    | € 267                  |
| € 2.000  | € 0  | € 270                  | € 200                                    | € 289                  |
| € 3.000  | € 0  | € 291                  | € 200                                    | € 311                  |
| € 4.000  | € 0  | € 312                  | € 200                                    | € 334                  |
| € 5.000  | € 0  | € 335                  | € 200                                    | € 358                  |
| € 6.000  | € 0  | € 358                  | € 200                                    | € 383                  |
| € 7.000  | € 0  | € 381                  | € 200                                    | € 408                  |
| € 8.000  | € 0  | € 406                  | € 200                                    | € 434                  |
| € 9.000  | € 0  | € 431                  | € 200                                    | € 461                  |
| € 10.000 | € 0  | € 457                  | € 200                                    | € 489                  |
| € 11.000 | € 0  | € 484                  | € 200                                    | € 518                  |
| € 12.000 | € 0  | € 512                  | € 200                                    | € 548                  |
| € 13.000 | € 0  | € 541                  | € 200                                    | € 579                  |
| € 14.000 | € 0  | € 571                  | € 200                                    | € 611                  |
| € 15.000 | € 0  | € 601                  | € 200                                    | € 643                  |
| € 16.000 | € 210                                      | € 633                  | € 216                                    | € 677                  |
| € 17.000 | € 280                                      | € 666                  | € 288                                    | € 712                  |
| € 18.000 | € 350                                      | € 699                  | € 360                                    | € 748                  |
| € 19.000 | € 420                                      | € 734                  | € 432                                    | € 786                  |
| € 20.000 | € 490                                      | € 770                  | € 504                                    | € 824                  |
| € 21.000 | € 560                                      | € 807                  | € 576                                    | € 864                  |
| € 22.000 | € 630                                      | € 846                  | € 648                                    | € 905                  |
| € 23.000 | € 700                                      | € 885                  | € 720                                    | € 947                  |
| € 24.000 | € 770                                      | € 926                  | € 792                                    | € 991                  |
| € 25.000 | € 840                                      | € 969                  | € 864                                    | € 1.036                |



## UOC Servizi Didattici

|                  |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| € 26.000         | € 910   | € 1.012 | € 936   | € 1.083 |
| € 27.000         | € 980   | € 1.057 | € 1.008 | € 1.131 |
| € 28.000         | € 1.050 | € 1.104 | € 1.080 | € 1.181 |
| € 29.000         | € 1.120 | € 1.152 | € 1.152 | € 1.232 |
| € 30.000         | € 1.190 | € 1.201 | € 1.224 | € 1.285 |
| € 31.000         | € 1.253 | € 1.278 | € 1.284 | € 1.340 |
| € 32.000         | € 1.305 | € 1.332 | € 1.338 | € 1.397 |
| € 33.000         | € 1.360 | € 1.387 | € 1.394 | € 1.455 |
| € 34.000         | € 1.416 | € 1.445 | € 1.452 | € 1.515 |
| € 35.000         | € 1.474 | € 1.504 | € 1.511 | € 1.578 |
| € 36.000         | € 1.535 | € 1.565 | € 1.573 | € 1.642 |
| € 37.000         | € 1.597 | € 1.629 | € 1.636 | € 1.708 |
| € 38.000         | € 1.661 | € 1.694 | € 1.702 | € 1.777 |
| € 39.000         | € 1.727 | € 1.761 | € 1.770 | € 1.848 |
| € 40.000         | € 1.795 | € 1.831 | € 1.840 | € 1.921 |
| € 41.000         | € 1.865 | € 1.903 | € 1.912 | € 1.996 |
| € 42.000         | € 1.938 | € 1.977 | € 1.987 | € 2.074 |
| € 43.000         | € 2.000 | € 2.054 | € 2.064 | € 2.154 |
| € 44.000         | € 2.000 | € 2.133 | € 2.143 | € 2.237 |
| € 45.000         | € 2.000 | € 2.150 | € 2.200 | € 2.250 |
| € 46.000 e oltre | € 2.000 | € 2.150 | € 2.200 | € 2.250 |



UOC Servizi Didattici

## **ALLEGATO n.3**

### **ISEE Parificato (per studenti internazionali)**

Gli studenti Extra-UE o UE **con nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non totalmente in Italia)**, devono recarsi presso un CAF abilitato al rilascio dell'ISEE Parificato e farsi rilasciare un indicatore sostitutivo dell'ISEE, definito ISEE Parificato.

### **Art. 8 comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.